

STATUTO

All. "A"

Rep.n. 57096

Rac.n. 18590

ART. 1 DENOMINAZIONE

L'Associazione Pizzerie Italiane, in seguito denominata A.P.I., costituita in data 30/11/1989 con atto registrato presso l'ufficio del registro di Treviso in data 04/12/1989 al n° 7611 Mod. 71-M atti privati, è l'organizzazione che promuove e rappresenta gli interessi dei gestori di pizzeria e di tutti coloro che operano come pizzaioli a livello Nazionale, Europeo ed Internazionale.

ART. 2 SEDE

La sede legale ed amministrativa dell'A.P.I. è in Via di Scorticabove, 141 - 00156 Roma -

ART. 3 DURATA

Da oggi, data Assemblea Ordinaria, al 2050, salvo modifiche da apportare nelle fatture Assemblee Ordinarie o Straordinarie

ART. 4 FINALITA'

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopi di lucro.

L'A.P.I. si propone di:

- a) Favorire l'attività professionale dei propri iscritti
- b) Di rappresentare i propri associati nei rapporti con Enti, Istituzioni, Amministrazioni Statali, Comunali, Sindacali di settore, Sociali e Culturali.
- c) Promuovere ed organizzare ricerche, studi, iniziative promozionali, organi d'informazione tutti volti a migliorare e a far conoscere la pizza italiana nel mondo.
- d) Promuovere i Corsi Professionali per Pizzaioli secondo le direttive della Scuola Nazionale per Pizzaioli istituita ed organizzata dall'A.P.I. ricorrendo a scuole associate A.P.I.
- e) Curare l'immagine della categoria, e dunque, della pizza e dei propri associati senza limiti territoriali.
- f) Organizzare manifestazioni, campionati, stages senza limiti territoriali al fine di promuovere e sviluppare l'attività associativa.
- g) Concedere patrocini per finalità rivolte alla tutela professionale ed allo sviluppo del settore.
- h) Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.
- i) Stipulare convenzioni con aziende del settore che favoriscano in ogni modo i propri iscritti.

ART. 5 AMMISSIONE

Sono ammessi all'A.P.I. tutti gli operatori di settore, che svolgono attività di pizzeria, legalmente riconosciuti.

Gli associati sono così suddivisi:

- a) Soci Effettivi: sono le persone fisiche che esercitano l'attività di pizzeria. Tali soci hanno diritto di voto in sede di Assemblea Ordinaria e Straordinaria per l'elezione degli organi Direttivi Centrali e periferici dell'A.P.I., sempre che abbiano maturato almeno l'anno di anzianità di tesseramento.
- b) Soci Sostenitori: sono tutti coloro che operano nel settore, sia come persone fisiche che come persone giuridiche.
- c) Soci Onorari: sono tutti coloro che nell'ambito dell'attività professionale hanno maturato elevata esperienza nel lavoro, nella ricerca, nello studio a beneficio della categoria.



proposta di un qualsiasi membro del Consiglio Direttivo si potrà concedere la qualifica di Socio onorario a persona che sia ritenuta lodevole di tale carica,

ART. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE

L'Ammissione dei soci è presentata all'A.P.I. con l'esplicita dichiarazione di adesione allo Statuto.

ART. 7 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

La quota associativa sarà stabilita da Consiglio Direttivo e inserita nel bilancio preventivo alla fine di ogni periodo amministrativo dell'A.P.I. che coincide con l'anno solare.
I Soci Ordinari sono esonerati dal contributo della quota associativa.

ART. 8 DOVERI DEI SOCI

Ogni socio deve osservare le norme del presente Statuto, ogni delibera emanata dal Consiglio Direttivo e rispettare i regolamenti emanati dagli Organi Centrali e Periferici dell'A.P.I.

ART. 9 RECESSO PERDITA DIDIRITTO

Il diritto di Socio viene recesso per:

- a) Dimissioni
- b) Cambio di attività che non rientra nelle specifiche del settore

ART. 10 ORGANI DELL'A.P.I.

Sono Organi Centrali dell'A.P.I.:

- a) Assemblea Nazionale dei Soci
- b) Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio Revisori dei Conti
- e) Il Collegio dei Probiviri

Sono Organi periferici dell'A.P.I.:

- a) I Delegati territoriali; Provinciali e Regionali
- b) Le delegazioni in territori extranazionali

ART. 11 ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro i primi quattro mesi dell'anno dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Si riunisce per la nomina delle cariche ogni quattro anni

L'Assemblea è composta:

- a) Dal Presidente Nazionale
- b) Dai membri del Consiglio Nazionale
- c) Dai Delegati
- d) Dalle Delegazioni
- e) E da tutti i soci iscritti.

Ognuno dovrà in tale sede essere in regola con l'anno d'iscrizione associativa. Si ribadisce che, in seno alle votazioni per la nomina delle cariche appartenenti agli organi dell'A.P.I., hanno diritto di voto solo i soci effettivi con un'adesione maturata da l'anno.



Si prevede per le votazioni non più di tre deleghe per socio accompagnate dalle tessere di ciascun delegante e autenticate da un pubblico ufficiale.

ART. 12 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE

La Convocazione dell'Assemblea è a cura del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata a.r. quindici giorni prima della data prefissata.

Nella Convocazione dovrà essere inserita la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno purchè abbia un intervallo di un'ora.

L'Assemblea potrà ritenersi valida se costituita dalla metà più uno degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che provvederà a nominare un segretario scelto tra i soci.

Le delibere dell'Assemblea sono valide in prima e seconda convocazione quando abbiano conseguito la maggioranza del 50% più uno dei partecipanti.

L'Assemblea Straordinaria è valida con la partecipazione dei due terzi degli aventi diritto al voto, la seconda convocazione è ritenuta valida con la presenza di 1/6 degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la maggioranza del 50% più uno degli aventi diritto al voto.

ART. 13 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All'Assemblea competono :

- a) Approvazione esercizio passato e preventivo del nuovo ;
- b) Nomina dei Consiglieri;
- c) Nomina dei Revisori dei Conti;
- d) Nomina dei Provisori;
- e) Direttive generali dell'attività dell'Associazione Pizzerie Italiane

ART. 14 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di otto ad un massimo di 10 membri.

La qualifica di Consigliere potrà essere assunta da soci con un'anzianità di iscrizione minima di due annualità e regola con i versamenti.

La nomina di ciascun consigliere è demandata all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni, a meno che il numero dei suoi componenti non divenga inferiore alla metà. In tal caso spetterà al Presidente convocare immediatamente l'Assemblea Nazionale.


Compiti del Consiglio:

- a) Nominare nel suo seno il Presidente;
- b) Deliberare sulle quote associative;
- c) Dare esecuzione alle Delibere emanate in seno alle riunioni;
- d) I Consiglieri non possono prendere iniziative alcune in nome e per conto dell'Associazione, senza il preventivo assenso scritto del Presidente Nazionale.

ART. 15 PRESIDENZA

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto, ed è sostituito pro tempore in caso di assenza o impedimento da Vicepresidente, che avrà l'onere di sbrigare solo le pratiche amministrative già in atto. In ogni caso il Vicepresidente non avrà potere decisionale per quanto riguarda ogni nuova pratica concernente l'A.P.I.

Poteri



- a) Convocare il Consiglio Direttivo
- b) Convocare l'Assemblea Nazionale
- c) Fissare i corsi di formazione professionali per pizzaioli
- d) Concedere patrocini
- e) Far eseguire le delibere
- f) Far osservare lo Statuto
- g) Dare ed eseguire quietanze
- h) Firmare gli atti dell'associazione
- i) Curare l'Amministrazione e l'organizzazione interna dell'Associazione
- j) Deliberare in materia di retribuzioni, consulenze, indennità e rimborsi spese
- k) Nominare il Segretario quale persona di sua fiducia sia associato o meno
- l) Dare approvazione per le aperture delle delegazioni italiane ed estere
- m) Sciogliere le delegazioni e revocare le nomine dei singoli delegati

ART. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea e dura in carica quattro anni. Il Collegio è composto da tre membri associati e sarà nominato tra essi il Presidente. Ai Revisori è dato il controllo contabile sul bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione. Il collegio si riunirà una volta l'anno convocato dal Presidente presso la sede nazionale a mezzo raccomandata AR per approvare il bilancio sociale.

ART. 17 COLLEGIO PROBIVIRI

I Probiviri sono nominati dal Presidente e durano in carica quattro (4) anni. Il Collegio è composto da tre membri di cui un socio e due non soci

ART. 18 IL DELEGATO

Il Delegato è inserito nell'attività associativa come figura di rappresentanza allo scopo di promuovere lo sviluppo associativo e di instaurare nell'area geografica di appartenenza relazioni presso enti e istituzioni previa lettera di incarico conferita dal Presidente. Può organizzare spettacoli; tali progetti devono essere comunicati al Presidente almeno venti (20) giorni prima della loro attuazione, che ne dovrà se lo riterrà opportuno dare il proprio benestare. Ogni Delegato dovrà far affluire un numero non inferiore di 10 soci per convalidare la sua rappresentanza che inizia in seno ad un ristretto gruppo di persone.

ART. 19 FINANZIAMENTI


L'Associazione per il conseguimento dei propri fini deve disporre di mezzi finanziari, cioè:

- a) Quota adesione
- b) Contributi da parte di istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, donazioni o sovvenzioni da chiunque disposte, Tali contributi dovranno dimostrare estraneità da interessi politici e privati.

I residui dei bilanci saranno devoluti ad enti benefici o accreditati nel conto di preventivo spesa per la gestione successiva.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° giorno dell'anno di apertura di esercizio sociale fino al 31 dicembre dell'anno.

ART. 20 MODIFICHE STATUTARIE



Soltanto l'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei due terzi potrà intervenire sulle modifiche statutarie.

ART. 21 I LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

E' a cura della Segreteria la tenuta dei

a) Libri contabili, libro o registro mastro, dove sono annotati i movimenti economici associativi.
A tale registro dovranno corrispondere giustificativi delle relative movimentazioni

b) Libro Soci

c) Libro Verbali Assemblee Nazionali

d) Libro Verbali Consiglio Direttivo

e) Libro Verbali Revisori dei Conti

f) Libro Verbali Proviviri

Regolarmente vidimati.


ART. 22 CONTROVERSIE

Eventuali controversie dovessero insorgere tra gli associati, fra gli associati e l'Associazione, dovranno essere demandati al Collegio dei Proviviri che deciderà sul merito. Non è ammesso appello contro le decisioni del Collegio dei Proviviri.

ART. 23 USI E COSTUMI

Per quanto non è contemplato nel presente Statuto si ricorrerà alle norme previste dal Codice Civile in materia di associazionismo.

Lezzi prof



DICHIARAZIONE PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
IN DATA 04/11/2005

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE
TIPO SOGGETTO: 12- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

P.IVA: 05308041002 C.F.: 94013350262 INIZIO ATTIVITA' DEL 10-05-1997
VARIAZIONE DEL 03-11-2005

DENOMINAZIONE: ASSOCIAZIONE PIZZERIE ITALIANE

TIPO ATTIVITA': 91338 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE N.C.A.

DOMICILIO FISCALE: COMUNE: ROMA PROV: RM
INDIRIZZO: VIA ACUTO 138

C. FISC. RAPPRESENTANTE: ZZINGL63M26H501X
COGNOME E NOME: IEZZI ANGELO

UFFICIO FINANZIARIO COMPETENTE
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI ROMA 4

Li, 04/11/2005